Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 01/07/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 11/09/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 14/12/2016, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della somma complessiva di € 513,00, calcolata sulla base del criterio *pro rata temporis*, a titolo di commissioni finanziarie e accessorie e premio assicurativo;
- il rimborso delle "*spese legali e finanziarie*", pari ad € 250,00.

L'intermediario non ha presentato le controdeduzioni entro il termine perentorio. Nella risposta al reclamo eccepiva:

- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, delle commissioni *recurring*, nella misura di € 373,46;
- di aver integralmente sopportato i costi relativi al premio assicurativo;
- di aver rimborsato, in conteggio estintivo, le trattenute di novembre e dicembre 2016;
- la non applicabilità nel nostro ordinamento dei principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor;
- la non rimborsabilità degli oneri *up front*.

DIRITTO

Il Collegio si riporta al proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB […], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".
"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.
Nel merito, il Collegio ravvisa la natura recurring delle commissioni bancarie e di intermediazione, costituendo corrispettivo di attività destinate ad abbracciare l'intero arco temporale di attuazione del rapporto. Natura up front deve, invece, annettersi a commissioni

di istruttoria e commissioni agente, in quanto corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto.
Ciò posto, il Collegio, tenuto conto dei rimborsi intervenuti, accerta il diritto del ricorrente al rimborso, come risulta dal seguente prospetto:

durata del finanziamento	120
rate scadute	50
rate residue	*70*

TAN	*4,50%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*58,33%*
- in proporzione alla quota	*36,30%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissioni di istruttoria *(up front)*	€ 780,00	*€ 455,00* ○	€ 283,14 ◉	○		€ 283,14
○	commissioni bancarie *(recurring)*	€ 639,60	€ 373,10 ◉	*€ 232,18* ○	○	€ 373,28	-€ 0,18
○	commissioni intermediaz. *(recurring)*	€ 234,00	€ 136,50 ◉	*€ 84,94* ○	○		€ 136,50
○	commissioni agente *(up front)*	€ 312,00	*€ 182,00* ○	€ 113,26 ◉	○		€ 113,26
◉			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0
◉			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0
							€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 533**
interessi legali	no

In ossequio al principio della domanda, la somma che l'intermediario dovrà retrocedere al ricorrente va determinata in € 513,00.
Non merita, infine, accoglimento la domanda volta a sostegno delle spese di assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 513,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS